



**ARPEA**  
**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN**  
**AGRICOLTURA**

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO  
C.F. 97694170016

**Area Tecnica e Autorizzazione**

**1. Oggetto: modifiche agli allegati n. 1 e 2 della determinazione di ARPEA n. 100 del 01/04/2021 relativamente ai seguenti punti:**

- **paragrafo 3 “Beneficiari Misure” (allegato n. 1 alla determinazione di ARPEA n. 100 del 01/04/2021);**
- **paragrafo 10 “termine di presentazione delle domande” (allegato n. 1 alla determinazione di ARPEA n. 100 del 01/04/2021)**
- **paragrafo 14 “presentazione tardiva delle domande di pagamento” (allegato n. 1 alla determinazione di ARPEA n. 100 del 01/04/2021);**
- **punto 8 “termine di presentazione delle domande” (allegato n. 2 alla determinazione di ARPEA n. 100 del 01/04/2021);**
- **punto 11 “presentazione tardiva delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla Programmazione 2007/2013” (allegato n. 2 alla determinazione di ARPEA n. 100 del 01/04/2021);**

### **3 BENEFICIARI-MISURE (Allegato N. 1 alla determinazione di ARPEA n. 100 del 01/04/2021)**

#### **Misura 10**

- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2016 ai sensi della D.G.R. n. 21-3089 del 29/03/2016 e della D.D. n. 248 del 21/04/2016 e loro s.m.i. Misura 10 Sottomisura 10.1 .- Operazioni 10.1.7 Azione 1 che risultano ammissibili a finanziamento secondo le graduatorie approvate dalle; D.D. n. 768 del 16/09/2016. Per tali beneficiari il 2021 rappresenta il sesto anno di impegno;

### **10 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (Allegato N. 1 alla determinazione di ARPEA n. 100 del 01/04/2021)**

#### **10.1 Domande di pagamento**

I termini ultimi per la presentazione delle domande di pagamento previste per la campagna 2021 sono fissati come di seguito:

- a) **domande iniziali: entro le ore 23:59:59 del giorno 15 giugno 2021** art. 13 del reg. UE 809/2014 e D.M. n 215187 del 10/05/2021;
- b) **domande di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. e D.M. n 215187 del 10/05/2021 entro le ore 23:59:59 del giorno 30 **giugno 2021**;
- c) domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., il termine ultimo per la presentazione verrà comunicato successivamente:

### **14 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (Allegato n. 1 alla determinazione DI ARPEA N. 100 DEL 01/04/201)**

Ai sensi dell'art. 13, del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., **le domande iniziali** possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine (**entro le ore 23:59:59 del giorno 12 luglio 2021**), di cui al presente bando, previsto al 15 giugno 2021. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se

avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., la presentazione di una “**domanda di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i.” e D.M. n 215187 del 10/05/2021 oltre il termine del 30 giugno 2021 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino alle **ore 23:59:59 del 12 luglio 2021**. In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

L'aggiunta di un'operazione con la domanda di modifica comporta l'applicazione di una riduzione dell'1% all'importo dell'operazione aggiunta per ogni giorno lavorativo di ritardo dal 1° luglio sino alle ore 23:59:59 del 12 luglio 2021.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande iniziali e/o di modifica pervenute oltre il termine del 12 luglio 2021 vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale e/o della domanda di modifica, **sono irricevibili**.

Le domande di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità all'agricoltore **sono irricevibili**.

## **8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (Allegato N. 2 alla determinazione di ARPEA n. 100 del 01/04/2021)**

### **8.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007/2013:**

Per le Misure 214 Reg. 1698/2005:

**I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna 2020 sono fissati come di seguito:**

a) **domande iniziali: entro le ore 23:59:59 del giorno 15 giugno 2021** art. 13 del reg. UE 809/2014 e s.m.i. e D.M. n 215187 del 10/05/2021;

b) **domande di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. e D.M. n 215187 del 10/05/2021 **entro le ore 23:59:59 del giorno 30 giugno 2021;**

c) domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., il termine ultimo per la presentazione verrà comunicato successivamente

## **11 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA CONFERMA DEGLI IMPEGNI DERIVANTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007/2013 (Allegato N. 2 alla determinazione di ARPEA n. 100 del 01/04/2021):**

Ai sensi dell'art. 13, del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine **(entro le ore 23:59:59 del giorno 12 luglio 2021)**, di cui al presente bando, previsto al 15 giugno 2021. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. " oltre il termine del 30 giugno 2021 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino alle ore 23:59:59 del 12 luglio 2021.

Le domande iniziali e/o di modifica pervenute oltre il termine del 12 luglio 2021 vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale e/o della domanda di modifica, **sono irricevibili.**

Le domande di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità all'agricoltore **sono irricevibili.**